# Nella holding dinamica beni e rapporti costituiscono azienda

Alessandro Germani

Si configura come azienda quanto conferito da una holding dinamica a favore di una società neocostituita e che ha ad oggetto, oltre a partecipazioni di ammontare rilevante, altresì beni materiali e immateriali, attività finanziarie, contratti intercompany, dipendenti, rapporti contrattuali, crediti, debiti e liquidità. È questa la risposta n. 193 dell'agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2026.

La holding è a capo di un gruppo multinazionale per il quale svolge tutta una serie di attività, dalla gestione dei beni immateriali, al marketing, alla finanza, oltre a tutta una serie di attività commerciali, amministrative, di risorse umane, approvvigionamento, controllo qualità e logistica. La società è in procedura di liquidazione per impossibilità di funzionamento degli organi sociali. I tre liquidatori nominati dal tribunale intendono conferire il compendio aziendale in una newco per cedere poi la partecipazione ad investitori beneficiando del regime Pex. Il tutto riguarda la circostanza se tale compendio costituisce un'azienda per cui si può effettuare un conferimento in neutralità ex articolo 176 del Tuir. Di fatto la conferitaria assumerà la stessa veste di holding dinamica che è propria dell'attuale conferente.

L'Agenzia ricorda che l'ambito applicativo dell'articolo 176 citato si basa sulla circostanza se oggetto del conferimento è un coacervo indistinto di beni oppure un'azienda o ramo d'azienda. La questione rimanda al fatto se si è in presenza di una universitas di beni e rapporti giuridici-economici organizzati al fine di consentire l'espletamento dell'attività di impresa (circolare 320/97 e Cassazione 5087/14). Al riguardo è necessaria una coesione unitaria di diversi elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarità strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa. Contano anche i legami giuridici e di fatto fra i beni, nonché la destinazione funzionale del loro insieme (risposte 195/24 e 15/22). I vari elementi che costituiscono il complesso si evincono nell'atto costitutivo e nella relazione di stima del conferimento ex articolo 2465 Codice civile. Benché le partecipazioni, come si evince anche dall'utilizzo del metodo patrimoniale semplice, siano preponderanti, sussiste comunque un'attività di gestione attiva, strutturata e continuativa, nonché l'organizzazione di mezzi e risorse tali da configurare un complesso aziendale organizzato per l'esercizio di un'attività economica.

L'Agenzia infine ricorda che già con la risposta n. 46/22 era stata qualificata come azienda l'attività svolta da una holding operativa e ritenuta legittima l'applicazione

dell’articolo 176 del Tuir.
© RIPRODUZIONE RISERVATA